

III. BEFREIUNG VON KANTONALEN ABGABEN

EXEMPTION DE CONTRIBUTIONS CANTONALES

20. Sentenza del 9 maggio 1935 nella causa

Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni contro Cantone del Ticino.

L'Istituto nazionale svizzero d'assicurazione contro gli infortuni è dispensato in virtù dell' art. 53 LAMI dal bollo ticinese di produzione sugli atti giudiziari, per gli allegati e i documenti da esso prodotti avanti il Tribunale cantonale delle assicurazioni.

A. — L'art. 53 LAMI prescrive : « L'Istituto è soggetto alle imposte per i beni immobili non direttamente destinati al suo servizio ; nel rimanente è esente da imposte. Gli atti rilasciati direttamente per il servizio dell'Istituto sono esenti da qualsiasi tassa. Le contestazioni relative all'applicazione del presente articolo sono decise dal Tribunale federale. »

B. — Con petizione 13 agosto 1934 completata il 10 settembre 1934, l'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni conveniva in giudizio avanti il Tribunale federale il Cantone del Ticino lamentandosi del rifiuto del Tribunale d'appello d'esoneralo dal bollo sugli allegati e documenti insinuati da esso Istituto al Tribunale cantonale delle assicurazioni. In questo rifiuto l'attore ravvisava una violazione dell'esonero fiscale concessogli dall'art. 53 LAMI summenzionato, adducendo che il bollo di cui gli si chiedeva l'applicazione era un'imposta. Se non lo si considerava come tale, ma come una semplice tassa, il diritto al privilegio dell'art. 53 doveva ciò nondimeno essergli concesso pel motivo che gli atti colpiti erano rilasciati direttamente per il servizio dell'Istituto.

C. — Nella risposta il Cantone convenuto, rappresen-

tato dal Consiglio di Stato e dal Tribunale d'appello, proponeva il rigetto della domanda negando che il bollo di cui era chiesta l'applicazione costituisse un'imposta. La legge ticinese sul bollo entrata in vigore il 10 aprile 1934 sottoponeva (art. 5 cifra 3, 13 lett. c, 14 cp. 1) « all'obbligo del bollo tutti gli atti, ricorsi, rivolti sia alle autorità amministrative che giudiziarie e tutti i documenti destinati a far fede in giudizio del loro contenuto ». Detto bollo aveva le caratteristiche d'una tassa dovuta per le spese della funzione giudiziale. Quali « atti » a' sensi dell'art. 53 LAMI dovevansi del resto intendere solo i documenti destinati a far fede del loro contenuto in giudizio e non gli allegati in cui l'Istituto esponeva per iscritto il suo punto di vista di parte in causa. L'esonero fiscale non poteva d'altro lato essere ammesso neppure per i documenti insinuati cogli allegati di causa. Detti documenti non erano infatti formati per il servizio dell'Istituto, il cui compito sociale cessava nel momento in cui si iniziava contro di esso una procedura giudiziaria. Se produceva dei documenti in una siffatta procedura, l'Istituto lo faceva « semplicemente per difendere il suo punto di vista (il suo interesse), per giustificare la sua decisione, per provare in giudizio le sue affermazioni ». Del resto l'intenzione del legislatore era stata d'esonerare l'Istituto dalle tasse richieste al momento della creazione e del rilascio « d'un documento » e non dal « bollo di produzione » dovuto per il fatto della presentazione del documento in giudizio.

L'obbligo d'applicare il bollo era del resto già stato sancito antecedentemente all'entrata in vigore della nuova legge cantonale sul bollo dall'articolo 23 della legge cantonale 14 maggio 1914 per l'istituzione di un Tribunale cantonale sulle assicurazioni, il quale disponeva « l'ammissione dell'attore al beneficio dell'assistenza non dispensa la controparte (l'Istituto) dall'uso della carta bollata ».

D. — Essendo stato invitato a dare delle spiegazioni più dettagliate circa i criteri seguiti in pratica per distinguere « gli atti rilasciati direttamente per il servizio

dell'Istituto » dà quelli che non lo sono, l'attore ha esposto fra l'altro che a suo parere rientrano nella seconda categoria gli atti destinati alla sua gestione finanziaria e quelli relativi alle cause da esso promosse in virtù degli art. 100 e 129 LAMI (azioni recursorie). Appartengono invece alla prima categoria e vennero finora considerati come esenti dal bollo da tutti i Cantoni in cui vige una legislazione fiscale analoga a quella ticinese, tutti gli atti prodotti nelle cause concernenti prestazioni dell'assicurazione. Queste cause sono infatti strettamente connesse all'attività peculiare dell'Istituto, della quale sono una conseguenza necessaria. In realtà si tende attraverso ad esse alla liquidazione degli infortuni con un metodo diverso, ma espressamente previsto dalla legge.

Considerando in diritto :

1. — In conformità di quanto è disposto dagli art. 53 cp. 3 LAMI e 18 lett. a GAD, la presente controversia dev'essere decisa dal Tribunale federale non quale autorità adita in via di ricorso contro un decreto cantonale, ma come giudice unico chiamato a pronunciarsi dalle parti secondo le norme procedurali fissate dall'art. 21 GAD.

2. —

3. — L'opinione del convenuto secondo cui il bollo in discussione riveste il carattere d'una tassa e non d'un'imposta appare conforme ai criteri di distinzione stabiliti tra queste due categorie di tributi dalla giurisprudenza federale (cfr. RU 56 I 514 ; 54 I 36 cons. 2 ; 53 I 482 ; 33 I 127 e 600 ; 29 I 37). Detto bollo è infatti dovuto unicamente per la presentazione in giudizio degli allegati di parte e documenti di causa e si appalesa quindi, non come un contributo del singolo alle spese generali dello Stato, ma come un compenso parziale imposto a chi adisce il giudice, per le spese cagionate allo Stato dall'amministrazione della giustizia, vale a dire come una tassa di carattere fiscale.

Si è quindi a torto che l'Istituto ha fondato la sua domanda sull'art. 53 cp. 1, il quale lo dispensa dalle

imposte tranne sugli stabili non direttamente destinati al suo servizio.

4. — La domanda dell'attore appare invece fondata se la si esamina al cospetto del capoverso secondo dell'art. 53 LAMI, il quale esime da « qualsiasi tassa » « gli atti rilasciati direttamente per il servizio dell'Istituto ».

Se infatti le ragioni per cui il Cantone nega che quest'ultima condizione si verifichi in concerto, non mancano di valore, esse urtano però contro il fatto che, contrariamente a quanto egli sostiene, « il servizio » dell'Istituto non cessa coll'inizio della causa concernente le prestazioni dell'assicurazione, ma continua, sia pure in modi e con forme diverse, anche durante la fase giudiziale di determinazione delle prestazioni dell'assicurazione. In essa l'Istituto ha infatti l'obbligo di mettere a disposizione del giudice tutti gli elementi di valutazione (atti d'inchiesta, relazioni e perizie mediche ecc.) di cui dispone, in quanto occorrono per una retta definizione della controversia. La sua posizione nella lite non è dunque quella d'una parte che ha da difendere unicamente il proprio interesse personale, ma d'un ente pubblico, che anche nel procedimento giudiziario deve ricercare anzitutto la retta applicazione della legge e informare la sua azione processuale a questo fine. In questo senso è lecito affermare che gli atti e documenti da esso prodotti in giudizio sono destinati direttamente al servizio ad assolvere il quale fu fondato. Come tali essi vennero finora riconosciuti da tutti i Cantoni in cui vige l'istituzione del bollo sugli atti giudiziari, compreso il Cantone del Ticino, il cui Tribunale delle assicurazioni riconobbe fino al luglio 1934 il diritto dell'Istituto all'esonero dal bollo cantonale di produzione nonostante l'esplicita prescrizione contraria sancita dall'art. 23 della legge cantonale 14 maggio 1914 istituyente il prefato Tribunale.

La tesi propugnata dall'attore è dunque stata sanzionata per oltre quindici anni dalla prassi costante e generale di tutti i cantoni. Benchè non prive di valore, le ragioni su cui il convenuto s'appoggia per combattere l'interpretazione dell'art. 53 cp. 2 LAMI finora seguita, non sono

però tali da giustificare l'abbandono di questa interpretazione fondata su argomenti solidi e confortata da una lunga prassi.

5. — Si è a torto che il convenuto pretende che gli allegati di parte dell'Istituto non sarebbero degli « atti » a' sensi dell'art. 53 LAMI. Giusta l'uso comune, il termine generico di atti (actes, Urkunden — nei testi francese e tedesco) comprende indubbiamente non solo i documenti, ma le scritture e memorie di parte prodotte in giudizio.

6. — Così pure non può essere accolta la tesi del convenuto, secondo cui l'esonero fiscale previsto dall'art. 53 cp. 2 LAMI s'applicherebbe solo alle tasse riscosse al momento della formazione e del rilascio dell'atto e non a quelle posteriori, come il bollo richiesto per la produzione in giudizio.

Il testo dell'art. 53 è esplicito e vieta « qualsiasi tassa » senza stabilire affatto la distinzione proposta dal convenuto. Se questa distinzione fosse stata voluta dal legislatore, questi l'avrebbe certo indicata nel testo dell'art. 53.

Il Tribunale federale pronuncia :

La domanda è ammessa e l'Istituto nazionale di assicurazione contro gl'infortuni è esonerato dalla tassa da bollo cantonale per gli allegati ed i documenti prodotti avanti il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino.

IV. VERFAHREN

PROCÉDURE

Vgl. Nr. 18. — Voir n° 18.

C. STRAFRECHT — DROIT PÉNAL

MASS UND GEWICHT

POIDS ET MESURES

21. Urteil des Kassationshofes vom 28. Mai 1935 i. S. Polizeirichteramt Zürich gegen Schumacher und Esslinger.

Mass und Gewicht. Es ist zulässig, Kleinholz in ungeeichten Metallbändern in den Handel zu bringen, jedenfalls dann, wenn die Bänder nicht zum Zumessen verwendet werden. Art. 25 des Gesetzes und Art. 40 der Vollziehungsverordnung vom 12. Januar 1912.

A. — Das Polizeirichteramt der Stadt Zürich hat den Geschäftsführer der Firma « S » Brennholz-Vertrieb in Zürich, Werner Schumacher, und den Holzhändler Hans Esslinger in Zürich der Übertretung des Art. 25 des Bundesgesetzes über Mass und Gewicht vom 24. Juni 1909, abgeändert am 27. September 1928, des Art. 40 der eidgenössischen Vollziehungsverordnung vom 12. Januar 1912 und des § 35 der kantonalen Vollziehungsverordnung vom 21. April 1927 schuldig erklärt und je mit 25 Fr. gebüsst, weil sie Brennholz in ungeeichten Metallbändern mit einer Breite von 1 ½ cm und einer Dicke von ½ mm verkauft haben. Auf den Einspruch der Gebüssteten hin überwies das Polizeirichteramt die Sache dem Bezirksgericht Zürich zur gerichtlichen Beurteilung mit dem Antrag auf Bestätigung der ausgefallenen Bussenverfügungen. Das Gericht hat mit Urteil vom 7. Januar 1935 die Anschuldigung als unbegründet erklärt und die Bussen aufgehoben. Es erachtet die Verwendung solcher ungeeichter Metallbänder im Kleinholzhandel als Bindemittel für erlaubt; geeichte Reifen der in Art. 40 der eidgenössischen